

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 13 al 17 gennaio 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

FAQ di chiarimento sul tema dei Decreti caro materiali 2018 e 2021.

1. Qual è l'ambito applicativo dei due decreti sul caro materiali del 2018 e del 2021 (I semestre)?

- **Decreto 2018:** si applica ai lavori i cui bandi di gara sono stati pubblicati sotto il regime del vecchio Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163/2006 **eseguiti e contabilizzati nell'annualità 2018;**
- **Decreto 2021:** si applica ai contratti in corso di esecuzione -sia se banditi sotto la vigenza del Codice n. 163/2006, sia sotto il Codice n. 50/2016- alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL 73/2021 (ossia il 25 luglio 2021) **eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021.**

2. Qual è la percentuale di compensazione prevista dai decreti?

- **Decreto 2018:** La compensazione prevista è pari al **50%** della variazione che eccede il 10% del prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, come rilevato dal decreto in commento;
- **Decreto 2021:** La compensazione riguarda **l'intero importo** della variazione che eccede l'8% (nel caso di offerte presentate nel 2020) o il 10% complessivo (per le offerte antecedenti) del prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati.

3. Come deve essere presentata l'istanza di compensazione?

L'istanza di compensazione va presentata **per i materiali oggetto di rettifica (in aumento), al netto delle eventuali compensazioni già percepite.** In tal caso, potrebbe essere valutata la possibilità di aggiornare i conteggi inseriti nella prima istanza, ove presentata a suo tempo, per i predetti materiali.

N.B. Si coglie l'occasione per rammentare che i termini per la presentazione delle istanze scadono il:

- **19 gennaio 2025** per i materiali del primo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del DL 73/2021.
- **5 marzo 2025** per il bitume relativo al 2018, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

Per ogni ulteriore approfondimento sul tema si rinvia alla precedente news ([clicca qui](#)).

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2024, n. 10473

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, è intervenuto in materia di appalti pubblici, annullando una procedura di gara a causa del mancato inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione, come previsto dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici. La pronuncia ha chiarito che tali criteri devono essere previsti già nella lex specialis, anche per appalti che includano interventi di efficientamento energetico.

In primo grado, il giudice amministrativo aveva ritenuto legittima la procedura, qualificandola come riconducibile a manutenzioni ordinarie, escludendo l'obbligo di CAM. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione, precisando che l'applicazione dei CAM è obbligatoria ogniqualvolta il contratto preveda attività legate alla sostenibilità ambientale.

La sentenza ribadisce che i criteri ambientali non possono essere considerati accessori o posticipati alla fase esecutiva del contratto. Le stazioni appaltanti devono integrarli già nei documenti di gara, assicurando che gli operatori economici rispettino gli obiettivi di sostenibilità previsti dalle norme sugli appalti verdi.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9510

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha chiarito importanti principi riguardo alla gestione delle offerte anomale nelle procedure di affidamento di lavori pubblici.

La pronuncia interviene sull'applicazione del metodo MES (Metodo Economico di Sostenibilità), evidenziando la necessità di bilanciare i criteri formali della lex specialis con i principi sostanziali della fiducia e del risultato, ora espressi nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

La controversia nasce da una procedura per l'affidamento di lavori stradali. L'impresa seconda classificata, aveva impugnato l'aggiudicazione contestando il metodo di calcolo delle soglie di anomalia e il diniego parziale di accesso agli atti.

In primo grado, il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, ordinando la ripetizione della valutazione delle offerte anomale senza l'applicazione di correttivi al metodo MES.

Il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione, riconoscendo che il sistema MES, senza i correttivi applicati dalla Stazione Appaltante, avrebbe portato all'esclusione di un nume-

ro eccessivo di offerte come anomale, inclusa quella della prima classificata, giudicata congrua in contraddittorio. La sentenza sottolinea che il principio di affidamento e il principio del risultato devono guidare le stazioni appaltanti nel perseguire il miglior esito possibile, assicurando la massima concorrenzialità e l'efficienza amministrativa.

Il Consiglio ha infine ribadito la legittimità della verifica in contraddittorio delle offerte anomale anche quando il metodo automatico di esclusione è previsto dalla lex specialis, affermando che tale verifica non costituisce una modifica in corso di gara, ma rientra nella discrezionalità amministrativa finalizzata a garantire l'efficacia della procedura.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).